



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di ANCONA**

TECNICHE DI INDAGINE IN MATERIA DI REATI CONTRO GLI ANIMALI

Va premesso che la legge 189/04 ha sancito un' importante evoluzione culturale nell'interpretazione del rapporto con gli animali, che sono oggi visti non più come mere "cose" o "strumenti di lavoro" da tutelare nell'ottica della possibile offesa alla sensibilità umana, o come strumenti di produzione di reddito, ma come esseri senzienti oggetto di tutela in sé, pur nella propria specificità. Ciò comporta, sul piano penale, che assai più importanti e diffusi sono divenuti nel sistema gli illeciti che sanzionano condotte non solo e non tanto di mero maltrattamento fisico, quanto piuttosto di gestione di animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e tali da produrre gravi sofferenze (art. 727 cpv. c.p.).

Quanto sopra specificato implica che anche la gestione inadeguata o colposa di animali, **pur apparentemente in buona salute fisica**, ma con gravi compromissioni delle loro ulteriori esigenze riconosciute dalla legge (affettività, pulizia, movimento, cibo e cure adeguate, riparo dalla intemperie ecc.) può valere a configurare il predetto reato, o quelli di cui agli artt. 544bis e -ter c.p. (cfr., fra altre: Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007 - dep. 07/01/2008, Mollaiian, Rv. 238602: *"Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti"*, e vedi inoltre tutta la giurisprudenza che sanziona l'uso del collare elettrico o elettronico).

Tale realtà è normalmente riconosciuta anche dai provvedimenti comunali che con atti normativi secondari, integrativi di quelli primari, regolamentano nei dettagli la detenzione degli animali da affezione, in merito allo spazio che dev'essere reso loro disponibile, alla necessità che le catene siano mobili e **mai fisse**, ai ripari ecc.).

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

La tutela dei beni giuridici oggetto dei reati anzidetti spetta, come ovvio, a tutti gli agenti e gli ufficiali di P.G. senza distinzioni. Il D.M. 23.3.2007 individua, tuttavia, il CFS e la Polizia Municipale quali interlocutori privilegiati per questo tipo di illeciti. Al riguardo, va rilevato che **il CFS ha attivato un Servizio specifico centrale a nome NIRDA, con specialisti in ogni Comando regionale.**

E' importante rilevare che **le GPG riconosciute dal Prefetto** e appartenenti alle Associazioni di volontari e ambientaliste **rivestono la qualifica di agenti di P.G. per quanto riguarda il perseguimento degli illeciti relativi alla tutela degli animali** (cfr. fra le altre Cass. Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011 - dep. 19/07/2011, P.M. in proc. Scoppetta, Rv. 250609); qualora invece agiscano nelle loro funzioni amministrative di **vigilanza**, pur non essendo agenti di P.G., sono tuttavia P.U., e quindi devono denunciare i reati di cui vengano a conoscenza. Conseguendo da tutto ciò che, allorché operino in veste di agenti di P.G., le GPG sono soggette, in caso di reazioni inadeguate da parte dei soggetti attenzionati, alla tutela dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p.

Appare tuttavia opportuno, attese le problematiche interpretative sottese al sistema, che le GPG siano sempre assistite, in caso di sequestro, perquisizione o ispezione, da Ufficiali di P.G. Si ricorda che la Polizia Municipale riveste la funzione di Ufficiale e Agente di P.G. solo nell'ambito del Comune di appartenenza (art. 57 co.2° lett.b) c.p.p.).

Naturalmente (e questa tecnica è stata ripetutamente posta in essere da questa Procura) i volontari sono altresì soggetti che vedono e constatano personalmente determinate condotte, e quindi possono essere persone informate sui fatti (art. 362 c.p.p.) e testimoni in dibattimento (art. 194 c.p.p.), dotati di particolare attendibilità in ragione delle loro attitudini specifiche.

ATTIVITA' D' INDAGINE D' INIZIATIVA

Pur essendo ovviamente opportuno attendere un decreto da parte del P.M., la tipologia di reato in oggetto consente ampi spazi all'attività d'iniziativa. In particolare, se il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini è consentito agli **Ufficiali di P.G.** (e, in casi di *particolare necessità* - da esplicitare espressamente - **anche gli Agenti di P.G.** (art. 113 Disp. Att. c.p.p.)), compiere rilievi visivi e descrittivi dello stato dei luoghi che non implicino la compromissione di altri beni personali (domicilio, *privacy*). Nelle stesse circostanze e con gli stessi limiti soggettivi è consentita la **perquisizione locale** (art. 352 c.p.p. e 113 Disp. Att. c.p.p.), di cui appare piuttosto agevole riscontrare gli estremi legittimanti nei reati di cui si tratta, in quanto normalmente le condotte illecite sono abituali e protratte nel tempo, per cui anche lo stato di flagranza tende a dilatarsi nel tempo.



In caso di bracconaggio, caccia di frodo o abusiva, particolarmente produttivo è stato il ricorso all'installazione del GPS sulle vetture in uso ai cacciatori di frodo, attività che può essere compiuta d'iniziativa dalla P.G., essendo parificata dalla Cassazione al pedinamento, con l'unico ausilio dell'autorizzazione del P.M. per il pagamento dei canoni di uso della linea GSM utilizzata.

IL SEQUESTRO D'INIZIATIVA

- a) **IL SEQUESTRO PROBATORIO.** E' possibile qualora sia necessario verificare le condizioni psicofisiche degli animali mediante un prolungato periodo di osservazione in ambiente protetto (ad esempio, il confinamento per lungo tempo, pur potendo non causare danni fisici, può alimentare comportamenti aggressivi, ovvero ossessivo-compulsivi che possono determinare danni fisici, quali abrasioni da leccamenti ossessivi da noia, ma possono anche prescindere da essi). **Procedono gli Ufficiali di P.G.** (art. 354 co.2° c.p.p.) e, in casi di *particolare necessità* (da esplicitare) **anche gli Agenti di P.G.** (art. 113 Disp. Att. c.p.p.);
- b) **IL SEQUESTRO PREVENTIVO** (art. 321 c.p.p.). Appare il mezzo tipico di utilizzo in questo tipo di reati, in quanto impedisce la protrazione dei maltrattamenti, e consente la confisca facoltativa (art. 240 co.1° c.p.: cfr. Sez. 3, n. 22039 del 21/04/2010 - dep. 10/06/2010, Platto, Rv. 247656) o obbligatoria (art. 544-*sexies* c.p., e, secondo taluna giurisprudenza di merito, art. 240 co.2° n.2 in relazione la divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura) nei confronti di proprietari e/o detentori che hanno dimostrato di non essere in grado di gestire adeguatamente l'essere vivente a loro affidato. **Possano procedere solo gli Ufficiali di P.G.**

ESECUZIONE

- Vanno preventivamente presi contatti con strutture idonee all'adeguato ricovero degli animali (anche sotto il profilo economico) e affidabili, normalmente a cura delle GPG che spesso svolgono anche le funzioni di volontari presso le strutture stesse;
- **Non è necessario, e spesso è anzi controproducente per le indagini, che venga coinvolto il Servizio veterinario dell'ASUR, al fine di redigere certificati di buona o cattiva salute degli animali,** che potranno solo attestare situazioni fisiche apparenti, come visto ormai praticamente ininfluenti a seguito della normativa vigente. Il sequestro è infatti di attività di P.G., che va compiuta solo da soggetti a ciò abilitati, senza interferenze da parte di organi ad altro deputati.
- Se è necessario un mezzo di trasporto per gli animali in sequestro, si nominerà con verbale a parte, ovvero nel corpo del verbale di sequestro, **un tecnico o un operatore ASUR come ausiliario di P.G. (art. 348 co.4° c.p.p.), la cui opera è gratuita e obbligatoria.**
- **In caso di maltrattamenti fisici, è necessario documentare fotograficamente le condizioni dei luoghi e degli animali, trattandosi di atti irripetibili.**
- Tale necessità si appalesa anche per ovviare a possibili azioni risarcitorie-ritorsive attivate allegando presunte lesioni subite dall'animale durante il prelievo o durante la custodia; è dunque opportuno fotografare gli animali se possibile, ovvero dare brevemente atto a **verbale sottoscritto dalla P.G.,** e dunque facente fede sino a querela di falso, delle condizioni dell'animale e della presenza di lesioni.

CUSTODIA

La custodia è ovviamente un problema rilevante, perché è onerosa, e perché la normativa appare ancora largamente inadeguata, trattando sostanzialmente l'animale come una "cosa", potenzialmente in grado di essere restituita ad un maltrattatore, ad esempio, in caso di prescrizione, nonostante l'animale si possa essere "rifatta una vita" altrove. Di ciò si dovrà tener conto nella gestione del sequestro. Se possibile, gli animali vanno affidati alle Associazioni o Enti che ne facciano richiesta (art. 19 *quater* Disp. Coordinamento c.p.), o anche a privati custodi. Tuttavia si tratta pur sempre di un affido o di una adozione tendenzialmente temporanea, in quanto solo gli animali confiscati possono, com'è ovvio, essere definitivamente assegnati. Si potrebbe tuttavia utilizzare il mezzo previsto dall'art. 260 co.3° c.p.p., ritenendo, come appare peraltro logico, gli animali in sequestro come "cose" deperibili, e quindi procedendo immediatamente all'alienazione a titolo gratuito degli stessi a soggetti affidabili.